

**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE
DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012**

**Art. 1
Finalità**

Il presente regolamento definisce i criteri della rotazione del personale operante nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione, prevista dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, nel rispetto dei principi e degli indirizzi enunciati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei Piani Nazionali Anticorruzione.

**Art. 2
Principi generali e strumenti di attuazione**

I criteri di rotazione di cui al presente regolamento sono definiti nell’ottica di contemperare le esigenze dettate dalla normativa anticorruzione con quelle dirette ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa, la puntuale erogazione delle prestazioni e la qualità dei servizi resi.

La rotazione non può implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.

La rotazione può essere attuata attraverso la modifica dei compiti e delle responsabilità attribuiti al personale (rotazione di carattere funzionale) e/o attraverso l’attribuzione di compiti e responsabilità afferenti ad ambiti territoriali differenti (rotazione di carattere territoriale).

Tenuto conto della graduazione dei rischi di corruzione individuata nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) adottato dall’Istituto, tempo per tempo vigente, la rotazione del personale deve essere attuata effettuando una ponderazione commisurata al livello di rischio delle attività svolte, ivi individuato come *“molto alto”*, *“alto”*, *“medio”* o *“basso”*.

Art. 3
Ambito oggettivo di applicazione

I settori particolarmente esposti al rischio corruzione sono quelli individuati dall'art. 1, comma 16, della legge n.190/2012 e specificati dall'allegato n. 2 del PNA 2013 e, segnatamente, quelli deputati allo svolgimento dei procedimenti relativi a:

- a. acquisizione e progressione del personale;
- b. affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Considerata la trasversalità e la stretta connessione tra i diversi processi dell'Istituto, nonché gli interessi pubblici tutelati, la misura della rotazione del personale si applica a tutti i settori.

Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, la misura va attuata effettuando una ponderazione commisurata al livello di rischio di corruzione al quale le attività svolte sono esposte, individuato come "molto alto", "alto", "medio" o "basso" nel PTPC adottato dall'Istituto.

Art. 4
Ambito soggettivo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai dirigenti, ai coordinatori, anche generali, dei rami professionali legale e tecnico-edilizio, al coordinatore generale statistico attuariale, al coordinatore generale medico legale ed ai responsabili di U.O. medico legali, centrali e territoriali, nonché ai responsabili di posizione organizzativa, ed integra quanto già previsto nelle disposizioni adottate dall'Istituto in tema di rotazione, per dirigenti e professionisti.

Per le norme di carattere generale di cui agli artt. 2, 10, 11 e 12 il presente regolamento trova applicazione nei confronti di tutto il personale.

Art. 5

Rotazione del personale dirigenziale di prima e seconda fascia

Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la rotazione dei dirigenti di prima e seconda fascia, nel rispetto delle previsioni normative e delle disposizioni dell'Istituto sulla durata degli incarichi dirigenziali, al di fuori dei casi di revoca dell'incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell'incarico.

Il criterio per la rotazione del personale dirigenziale di cui al presente articolo è di tipo funzionale e/o territoriale, secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 3.

Per gli incarichi di livello dirigenziale la rotazione potrà essere effettuata anche tra Aree appartenenti alla medesima struttura di livello dirigenziale generale, purché deputate allo svolgimento di funzioni diverse.

Per gli incarichi di livello dirigenziale è prevista la possibilità di riattribuzione dell'incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento.

La riattribuzione del medesimo incarico, ai sensi del comma 4, va valutata tenuto conto del grado di esposizione al rischio di corruzione attribuito alle attività afferenti all'incarico ricoperto, secondo la classificazione del PTPC adottato dall'Istituto, come previsto dall'art. 2, comma 4, fermo restando che nei casi di rischio elevato di corruzione la riattribuzione va contemplata come eccezione.

Per gli incarichi dirigenziali di livello generale, la riattribuzione del medesimo incarico è considerata in via di eccezione e per esigenze organizzative di particolare rilievo, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento.

Nell'ipotesi di avvenuta riattribuzione dell'incarico già ricoperto alle condizioni di cui ai precedenti commi, in sede di procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e di livello dirigenziale, è consentita la candidatura esclusivamente con riferimento a posizioni diverse.

Fermo restando quanto sopra, si procede, comunque, al rinnovo dell'incarico nel caso in cui sia prevista, entro l'anno successivo, la cessazione dal servizio del dirigente per raggiungimento dei requisiti pensionistici ovvero del limite ordinamentale di permanenza in servizio e fino a tale data.

Nell'attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, dovranno essere rispettati i criteri, le modalità e le condizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali, previsti dalle disposizioni dell'Istituto.

Al fine di assicurare l'osservanza dei tempi di rotazione, è previsto un sistema di monitoraggio, disciplinato dal successivo art. 14, che, con cadenza annuale, consenta di verificare l'effettivo avvicendamento alla scadenza temporale prevista.

Nell'ottica di garantire la continuità della gestione amministrativa, di norma, la rotazione degli incarichi dirigenziali deve essere espletata, da un punto di vista temporale, in modo asincrono alla rotazione del personale di cui ai successivi artt. 9 e 10.

Art. 6 ***Rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento Medico- legale***

Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la rotazione del coordinatore generale medico-legale, dei coordinatori centrali medico legali e del personale medico responsabile di Unità Operative Semplici (UOS) e Complesse (UOC), nel rispetto delle previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al di fuori dei casi di revoca dell'incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell'incarico.

Il criterio per la rotazione del personale di cui al presente articolo è di tipo funzionale e/o territoriale, secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 3.

Per i titolari di incarichi di cui al presente articolo è prevista la possibilità di riattribuzione dell'incarico già ricoperto, in via di eccezione, per una sola volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative di particolare rilievo, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento.

Per i coordinatori centrali medico legali e per il personale medico responsabile di UOS e UOC, la riattribuzione del medesimo incarico già ricoperto, ai sensi del comma 3 del presente articolo, avviene su motivata proposta del Coordinatore generale medico legale.

Nell'ipotesi di avvenuta riattribuzione dell'incarico già ricoperto alle condizioni di cui ai precedenti commi, in sede di procedura per il conferimento degli incarichi di cui

al presente articolo, è consentita la candidatura esclusivamente con riferimento a posizioni diverse.

Fermo restando quanto sopra, si procede, comunque, al rinnovo dell'incarico nel caso in cui sia prevista, entro l'anno successivo, la cessazione dal servizio del medico per raggiungimento dei requisiti pensionistici ovvero del limite ordinamentale di permanenza in servizio e fino a tale data.

Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e le conoscenze dell'Istituto, la rotazione dei medici già titolari di incarico di coordinamento centrale può avvenire, ove possibile, con la permanenza, senza incarico, nell'ambito dello stesso ufficio o settore di specializzazione.

Nell'attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, dovranno essere rispettati i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi previsti dalle disposizioni dell'Istituto.

Art. 7

Rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento Legale e Tecnico-edilizio

Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la rotazione dei Professionisti delle Aree Legale e Tecnico-edilizio, titolari di incarico di coordinamento generale, centrale e territoriale, nel rispetto delle previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al di fuori dei casi di revoca dell'incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell'incarico.

Il criterio per la rotazione del personale di cui al presente articolo è di tipo funzionale e/o territoriale, secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 3.

Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e le conoscenze dell'Istituto, la rotazione dei professionisti già titolari di incarico di coordinamento centrale può avvenire, ove possibile, con la permanenza, senza incarico, nell'ambito dello stesso ufficio o settore di specializzazione.

Per i titolari di incarichi di cui al presente articolo, è prevista la possibilità di riattribuzione dell'incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si ravvisino

esigenze organizzative, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento.

Per i coordinatori centrali e territoriali, la riattribuzione del medesimo incarico già ricoperto avviene su motivata proposta del Coordinatore generale.

Nell'ipotesi di avvenuta riattribuzione dell'incarico già ricoperto alle condizioni di cui ai precedenti commi, in sede di procedura per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, è consentita la candidatura esclusivamente con riferimento a posizioni diverse.

Fermo restando quanto sopra, si procede, comunque, al rinnovo dell'incarico nel caso in cui sia prevista, entro l'anno successivo, la cessazione dal servizio del professionista per raggiungimento dei requisiti pensionistici ovvero del limite ordinamentale di permanenza in servizio e fino a tale data.

Nell'attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, dovranno essere rispettati i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi previsti dalle disposizioni dell'Istituto.

Art. 8

Rotazione del titolare dell'incarico di coordinamento Generale statistico-attuariale

Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la rotazione del professionista statistico-attuariale, titolare dell'incarico di coordinamento generale, nel rispetto delle previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al di fuori dei casi di revoca dell'incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell'incarico.

Il criterio per la rotazione del titolare dell'incarico di cui al presente articolo è di tipo funzionale secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 3.

È prevista la possibilità di riattribuzione dell'incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento.

Nell'ipotesi di avvenuta riattribuzione dell'incarico già ricoperto alle condizioni di cui ai precedenti commi, non è consentita la partecipazione alla successiva procedura per il conferimento dell'incarico di cui al presente articolo.

Fermo restando quanto sopra, si procede, comunque, al rinnovo dell'incarico nel caso in cui sia prevista, entro l'anno successivo, la cessazione dal servizio del

professionista per raggiungimento dei requisiti pensionistici ovvero del limite ordinamentale di permanenza in servizio e fino a tale data.

Nell'attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, dovranno essere rispettati i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi previsti dalle disposizioni dell'Istituto.

Art. 9

Rotazione dei titolari di posizione organizzativa

In analogia con i limiti legali previsti per la durata degli incarichi dirigenziali e secondo criteri di ragionevolezza, per il personale titolare di posizione organizzativa, la permanenza nell'incarico viene fissata in conformità delle previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata dei medesimi.

Il criterio per la rotazione del personale di cui al presente articolo è di tipo funzionale, secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 3.

E' prevista la possibilità di riattribuzione dell'incarico già ricoperto, laddove si ravvisino esigenze organizzative manifestate con parere motivato dal Responsabile di Struttura centrale/Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano.

L'incarico potrà essere riattribuito per la terza volta, sempre con parere motivato, nel caso in cui lo stesso comporti l'espletamento presso la Direzione Generale, in via esclusiva o prevalente, di funzioni che non prevedano lo svolgimento di un'attività riconducibile ai procedimenti di cui all'art. 3 del presente regolamento, quali quelle di:

- ricerca, studio e formazione;
- analisi amministrativa propedeutica alla realizzazione delle procedure informatiche;
- sviluppo, manutenzione e controllo delle procedure informatiche;
- consulenza, analisi e sviluppo normativo;
- analisi, progettazione e sviluppo degli assetti organizzativi, del controllo di gestione e audit;
- supporto agli organi e all'OIV;
- relazioni istituzionali;

- segreteria di struttura;
- applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali.

L'incarico potrà essere, altresì, riattribuito per la terza volta, sempre con parere motivato, presso le Direzioni Regionali, Direzioni di Coordinamento Metropolitano, Direzioni Provinciali e Filiali Metropolitane, nonché presso le strutture facenti capo a queste ultime, per le posizioni organizzative le cui attività non risultino riconducibili all'art. 3 del presente regolamento, secondo quanto rappresentato negli allegati elenchi (all. nn.1 e 2).

In deroga a quanto stabilito ai commi 4 e 5 che precedono, per motivate e rilevanti esigenze di carattere organizzativo volte ad assicurare la continuità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, manifestate con parere motivato, il Responsabile di Struttura centrale/Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano può riattribuire, per la terza volta, le posizioni organizzative le cui attività siano riconducibili all'art. 3 del presente regolamento.

Nel caso di riattribuzione dell'incarico ai sensi del comma precedente, il Responsabile di Struttura centrale/Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle attività svolte dal dipendente interessato, anche attraverso controlli a campione, finalizzati ad evitare il verificarsi di fenomeni a rischio di corruzione.

Nell'ipotesi di avvenuta riattribuzione dell'incarico già ricoperto alle condizioni di cui ai precedenti commi, non sarà consentita la candidatura dei funzionari che abbiano già ricoperto l'incarico oggetto del bando di interpello/selezione nel periodo di durata precedente alla pubblicazione del bando medesimo. Tale personale potrà presentare la candidatura per una posizione organizzativa diversa da quella precedentemente ricoperta.

L'osservanza dei tempi di rotazione dei titolari di posizione organizzativa sarà oggetto di monitoraggio annuale che consenta di verificare l'effettivo avvicendamento alla scadenza temporale prevista.

La rotazione degli incarichi di posizione organizzativa dovrà di norma, uniformarsi al criterio di asincronicità secondo la logica e le finalità già previste per la rotazione dei dirigenti. Il funzionario, trasferito a nuovo ufficio, potrà collaborare con un Dirigente con esperienza specifica nel settore già consolidata.

Ai fini della rotazione, una volta scaduto l'incarico a seguito del decorso del limite temporale di cui al comma 1, l'attribuzione del nuovo incarico potrà avvenire nel rispetto dei requisiti di partecipazione e secondo le modalità stabiliti dall'Istituto.

Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, è facoltà dell'Istituto disporre la proroga degli incarichi di cui al presente articolo, per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 10 ***Rotazione del personale***

Fatte salve le specifiche disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, la rotazione deve intendersi quale criterio organizzativo di carattere generale, applicabile a tutto il personale, nell'ottica di prevenire il consolidarsi di relazioni che possano generare dinamiche irregolari nella gestione amministrativa.

La rotazione rappresenta una misura ulteriore rispetto alle altre azioni di contrasto alla "corruzione" richiamate nel PTPC e, in considerazione delle implicazioni che la stessa comporta, deve essere necessariamente adeguata alle esigenze organizzative e funzionali di ciascun ufficio, al fine di evitare che dalla stessa possano derivare inefficienze e malfunzionamenti.

La valutazione sull'adozione delle misure attuative della rotazione è rimessa al responsabile della struttura nella quale il predetto personale è incardinato.

Art. 11 ***Rotazione del personale*** ***in situazione di conflitto di interessi***

Nell'ipotesi in cui si configuri, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni dell'Istituto in materia, un sopravvenuto conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il sereno e regolare esercizio delle funzioni di servizio e "in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza", il personale interessato dovrà essere destinato allo svolgimento di un incarico relativo ad un ambito operativo diverso da quello caratterizzante l'attività precedentemente svolta o comunque di incarico analogo ma competente rispetto a diverso bacino di utenza.

Nell'ipotesi in cui la situazione di conflitto faccia capo ad un dirigente, le attività oggetto di conflitto dovranno essere riassunte dal dirigente gerarchicamente sovraordinato che, nelle more della individuazione del nuovo titolare, potrà o garantirne il presidio in prima persona o individuare un altro dirigente cui affidare la responsabilità delle funzioni interessate.

Analogamente, qualora interessato dalla situazione di conflitto sia personale appartenente alle Aree professionali o all'Area Medica, le attività dovranno essere proseguite dal rispettivo coordinatore/responsabile di riferimento fino alla individuazione di un nuovo incaricato.

Qualora il conflitto riguardi funzionari titolari di posizione organizzativa, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo al procedimento interessato fino alla nomina del nuovo titolare. Nel caso in cui il conflitto di interesse comprometta l'ordinario espletamento delle attività di competenza del titolare di posizione organizzativa coinvolto, quest'ultimo potrà essere ricollocato secondo le modalità di attribuzione delle posizioni organizzative vigenti presso l'Istituto.

Art. 12
Rotazione del personale
sottoposto a procedimento penale o disciplinare

In conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. L quater), del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 24, della legge n. 135/2012, e dai Piani Nazionali Anticorruzione che hanno fornito indicazioni per l'applicazione della suddetta tipologia di rotazione, in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva, l'Istituto procede all'assegnazione del dipendente interessato ad altro ufficio, salva la possibilità di sospensione del rapporto.

Qualora il dipendente sia un dirigente con incarico di livello dirigenziale, il Dirigente di livello generale gerarchicamente sovraordinato procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'incarico e si darà luogo all'assegnazione dell'interessato ad altro incarico.

Qualora il dipendente sia un medico o professionista titolare di incarico di responsabile di Unità Operativa o di Coordinamento, il Direttore generale, su proposta del Coordinatore generale di riferimento, procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'incarico ed all'assegnazione dell'interessato ad altro incarico.

Qualora il dipendente sia un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale ovvero il Coordinatore generale di uno dei rami professionali, il Presidente, su proposta del Direttore Generale, procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'incarico ed all'assegnazione dell'interessato ad altro incarico.

Tra i fatti di natura corruttiva sono ricompresi i reati di cui al Titolo II, Capo I «*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*», nonché i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p..

Art. 13 ***Piano Formativo***

Al fine di assicurare la continuità operativa delle strutture organizzative, il consolidamento e la trasmissione delle competenze specialistiche e delle conoscenze operative, il personale responsabile di posizione organizzativa interessato dalla rotazione degli incarichi sarà coinvolto, previa rilevazione del fabbisogno formativo individuale, in specifiche attività di formazione, con diverse modalità di intervento.

Nell'iter delle procedure di interpello per l'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa avvalendosi anche delle attività di monitoraggio previste all'art. 14, sarà previsto un congruo periodo/finestra - successivo all'espletamento della procedura di selezione e precedente all'effettivo conferimento dell'incarico - in cui il nuovo responsabile di posizione organizzativa sarà adeguatamente affiancato dal precedente titolare.

Le modalità di affiancamento prevedranno, nello specifico, l'alternanza di sessioni di affiancamento/"*on the job*" (per l'apprendimento sul campo) e di momenti di formazione "*off the job*" (in aula, per la contestualizzazione necessaria ad acquisire abilità complesse) strutturate in modo da guidare la risorsa, individuata come neo-titolare, verso il massimo livello di autonomia e operatività, anche attraverso modalità di co-gestione del lavoro.

Al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi formativi, la Direzione centrale Risorse umane e le Direzioni regionali avranno cura di contemperare necessità organizzative e logistiche, destinando comunque alle attività formative un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi.

Art. 14 ***Monitoraggio della rotazione***

In coerenza con quanto disposto dall'art 1, comma 10, lettera b) della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica,

d'intesa con i Referenti per la corruzione centrali e territoriali così come individuati nel PTPC, l'effettiva rotazione degli incarichi, attraverso l'acquisizione annuale di dati, realizzata tramite la somministrazione ai Referenti medesimi di un report.

Art.15 ***Effetti e pubblicazione***

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, ferme restando le naturali scadenze dei medesimi.

Al fine della durata, per gli incarichi da conferire dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto anche dell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore dello stesso.

Nel caso in cui, anche a seguito di processi di riorganizzazione, l'incarico non trovi esatta corrispondenza in quelli precedenti, si dovrà avere riguardo all'oggetto principale dello stesso.

Qualora si renda necessario, gli incarichi di cui al presente regolamento sono prorogati per la durata non superiore a sei mesi e devono essere riattribuiti entro tale termine, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso e verrà pubblicato sul sito intranet e sul sito internet dell'Istituto.